

**Attuazione D.Lgs. n. 175/2014 e s.m.i. “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” - chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo da parte delle strutture socio-sanitarie.**

La modifica introdotta dall’articolo 1 comma 949, della Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208) amplia la platea dei soggetti obbligati all’invio dei dati relativi alle prestazioni “sanitarie” erogate dall’1/1/2016 al sistema Tessera sanitaria, estendendo tale obbligo alle strutture autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/92 (anche se non accreditate) per l’erogazione dei servizi sanitari. Si ripropone, pertanto, la necessità di verificare se le strutture sociosanitarie debbano soddisfare tale adempimento.

Il D.Lgs. n. 175/2014 così come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016 e i successivi Decreti applicativi emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M 2/8/2016 e D.M 16/9/2016), fanno esclusivo riferimento all’obbligo dell’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria, alle sole prestazioni di tipo sanitario.

Le strutture in argomento erogano in via principale (istituzionale) prestazioni di tipo socio assistenziale a rilievo sanitario, così come evidenziato dalla DGR 564/2000 (Direttiva regionale per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34). In particolare stante quanto previsto dalla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale, erogano prestazioni anche con valenza sanitaria i soli centri diurni assistenziali e le case residenza per anziani non autosufficienti (CRA).

La quota fiscalmente deducibile/detraibile individuata ai sensi della normativa tributaria vigente per gli utenti delle strutture anzidette, è rappresentata dalle sole “spese di assistenza specifica”, che sono costituite anche da prestazioni a valenza non sanitaria (operatori dedicati all’assistenza diretta alla persona, personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, personale con la qualifica di educatore professionale, personale addetto all’attività di animazione e/o di terapia occupazionale, ecc..). La stessa è documentata in maniera complessiva attraverso il rilascio di una certificazione il cui importo è determinato per ogni singolo utente esclusivamente:

- in maniera forfettaria per i posti accreditati ai sensi della normativa della Regione Emilia-Romagna;
- in maniera comunque non distintamente analitica e specifica per i posti non accreditati.

Atteso che:

- il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/7/2016, nell’individuazione analitica delle tipologie di spesa oggetto di comunicazione al sistema TS, non prevede le rette pagate dagli utenti delle strutture sociosanitarie (vedasi p.to 1.4 del Provvedimento);
- il DM 2/8/2016 prevede che le prestazioni oggetto di comunicazione siano analiticamente documentate da fattura o ricevuta e mai si cita un documento di certificazione complessiva quale quello rilasciato dalle strutture socio sanitarie ai fini della deducibilità/detraibilità delle spese di assistenza specifica

risulta evidente come la parte a rilievo sanitario inclusa nella retta della struttura sociosanitaria autorizzata e determinata secondo le modalità sopra evidenziate, non possa configurarsi quale spesa sanitaria con obbligo di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie erogate da parte di strutture sociosanitarie all'uopo autorizzate, per le quali viene emesso regolare documento fiscale (fattura o ricevuta), sono oggetto di trasmissione al sistema Tessera sanitaria.